

**COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ENTRATE**

Approvato con Delibera di C.C. n. 78 del 21.09.2010
Modificato con Delibera di C.C. n. 1 del 09.02.2011
Modificato con Delibera di C.C. n. 7 del 04.04.2014
Modificato con Delibera di C.C. n. 19 del 06.04.2019

INDICE

CAPO I – DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizione delle entrate

Art. 3 Regolamenti specifici

Art. 3 bis Destinazione di una quota del gettito derivante
dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse
strumentali dell'Area Entrate ed all'incentivazione dei
dipendenti

CAPO II – DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI.

Art. 4 Determinazione aliquote e tariffe

Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

CAPO III – GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 Soggetto responsabile delle entrate tributarie

Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Art. 8 Modalità di gestione delle entrate e riscossione

Art. 9 Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 10 Interessi

Art. 11 Rimborsi

Art. 12 Importi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti
versamenti o effettuati rimborsi

Art. 13 Compensazioni

Art. 14 Rateazione

Art. 15 Tutela giudiziaria

CAPO IV - DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 16 Disciplina generale

Art. 17 Procedimento ad iniziativa del Comune

Art. 18 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 19 Perfezionamento dell'accertamento

Art. 20 Effetti dell'accertamento con adesione

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Entrata in vigore

TITOLO I – DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto e Finalità

Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate proprie sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Marsciano con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 2 Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, l'applicazione di ogni singola voce di entrata (tributaria e patrimoniale) è disciplinata con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura della singola entrata, osservando i principi posti dall'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 bis

Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'Area Entrate ed all'incentivazione dei dipendenti (*introdotto con D.C.C. n.19/2019*).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5%, e comunque stabilita nell'apposito Regolamento di organizzazionente, del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

- a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'Area Entrate comunale preposta alla gestione delle entrate comunali;
- b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi della medesima Area Entrate, anche di qualifica dirigenziale.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

- perseguitamento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
- ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'area entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
- per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate ed

all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario”;

- devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
- l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% (e comunque della percentuale stabilita nell'apposito Regolamento di organizzazione) in una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: (*all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.*) ”;
- il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'Area Entrate preposto alla gestione delle entrate definendo altresì le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione, individuando i dipendenti, anche titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Area Entrate, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;

- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2005;
- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II – DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI.

Art. 4 Determinazione aliquote e tariffe

La determinazione delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate compete all'organo individuato dalla normativa statale per ogni singola voce nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

Art. 5 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni.

Le agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale nel regolamento riguardante ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata.

Dal 01 gennaio 2011 l'accesso alle tariffe agevolate per tutti quei servizi (a domanda individuale e non) erogati dall'Ente per i quali il Comune abbia stabilito una partecipazione contributiva da parte dell'utente, è determinato con riferimento alla certificazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) di cui al D.Lgs. 31.3.1998 n. 109 e ss. integrazioni relativo all'anno solare precedente a quello per il quale si chiede l'agevolazione. La nuova procedura è unica per tutti i servizi e sostituisce le precedenti modalità.

Il sistema tariffario, facendo riferimento all'I.S.E.E., prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa graduata da un massimo ad un minimo.

Il cittadino, per ottenere l'accesso ai servizi a tariffe agevolate, deve presentare al Comune la certificazione I.S.E.E., la cui mancata presentazione comporta l'attribuzione automatica della tariffa massima, identificata come tariffa d'ingresso.

CAPO III – GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6

Soggetto responsabile delle entrate tributarie

La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato dal Sindaco per un periodo non superiore a cinque anni.

Al Funzionario Responsabile sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; il predetto Funzionario sottoscrive ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

Nel caso in cui la gestione dell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta sia affidata a terzi le funzioni che sono proprie del Funzionario Responsabile faranno capo alla concessionaria.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.

Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori/servizi ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 8

Modalità di gestione delle entrate e riscossione

Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate comunali, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da a 30 a 34 del D. Lgs. 267/2000;
- mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

Art. 9 Chiarezza e motivazione degli atti

Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli atti devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui è possibile effettuare il relativo pagamento.

Gli atti di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 10 Interessi

Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi nella misura di:

- 1 (uno) punto percentuale in aggiunta rispetto al tasso di interesse legale se trattasi di debiti tributari;
- 2 (due) punti percentuali in aggiunta rispetto al tasso di interesse legale se trattasi di debiti di altra natura;

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente trascorsi 30 giorni dall'emissione della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento.

Gli uffici provvederanno inoltre a recuperare dal debitore i costi sostenuti a causa del ritardo di pagamento.

Gli stessi interessi si applicano anche in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

Per le locazioni commerciali, in caso di mancato pagamento di più di tre canoni, l'ufficio precede all'avvio della procedura di sfratto.

Art. 11

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 12

Importi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti versamenti o effettuati rimborsi

1. In considerazione dell'attività istruttoria e di accertamento che gli uffici comunali dovrebbero effettuare per la riscossione delle entrate, nonché degli oneri collegati alla medesima, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora la somma dovuta, comprensiva di sanzioni, interessi, spese ed ogni altro accessorio, sia inferiore a € 17,00. Tale limite non vale come franchigia e non si applica qualora i crediti derivino da ripetute violazioni degli obblighi di versamento riguardanti la medesima fattispecie di entrata, o derivino da più periodi di imposta.

2. L'abbandono del credito è formalizzato con atto del responsabile competente.

3. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 13
Compensazioni

Il contribuente che vanti una somma a credito nei confronti del Comune a titolo di entrata, riconosciuta tale con atto del Funzionario Responsabile, potrà compensare il suddetto credito con eventuali somme dovute al Comune per la stessa voce di entrata, anche se riferita ad annualità diverse. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 60 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la richiesta di compensazione.

Art. 14
Rateazione

Il Funzionario Responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni e interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili considerando quanto segue:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- l'importo da rateizzare non deve essere inferiore a € 150,00;
- applicazione degli interessi di cui al precedente art. 10;
- applicazione spese legali (se dovute).

Il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - fino a € 150,00 | nessuna rateizzazione; |
| - da € 151,00 a € 500,00 | massimo 6 rate mensili; |
| - da € 501,00 a € 2.500,00 | massimo 18 rate mensili; |
| - da € 2.501,00 a € 5.000,00 | massimo 24 rate mensili; |
| - da € 5.000,00 a € 15.000,00 | massimo 48 rate mensili; |
| - oltre € 15.001,00 | massimo 72 rate mensili. |

Importo minimo della rata € 80,00.

Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 10.000,00 la concessione della rateazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria, per una cifra corrispondente all'importo totale comprensivo degli interessi. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente.

In caso di mancato pagamento della prima rata o due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, previa detrazione dell'importo già pagato. Nel caso sia stata prestata la garanzia di cui al punto precedente questa deve essere tempestivamente incassata.

Art. 15 Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs 31/12/92 n. 546, il Responsabile del servizio tributi o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs 446/97 sono abilitati alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero affidando la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere, qualora lo ritengano opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs 31/12/92 n. 546.

CAPO IV - DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 16

Disciplina generale

L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 17

Procedimento ad iniziativa del Comune

Il soggetto di cui all'art. 6, del presente regolamento, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:

- a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c) le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
- d) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

Il contribuente può prestare adesione incondizionata ai contenuti di tale invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Alla comunicazione di adesione all'invito, che in caso di pagamento rateale deve indicare il numero delle rate prescelte, deve essere allegata, inoltre, la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

Nel caso in cui il contribuente accetti incondizionatamente i contenuti dell'invito al contraddittorio, prestandovi adesione mediante comunicazione all'ufficio e versamento delle somme dovute, le sanzioni devono essere ridotte alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione (fissata in un sesto del minimo, che diventa un terzo in caso di adesione all'invito) ed è facoltà del contribuente di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Art. 18

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 19

Perfezionamento dell'accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal soggetto di cui all'art. 6.

Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro il 5° giorno del mese successivo alla redazione dell'atto.

Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi di cui al precedente art. 10 calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura di cui al precedente art. 10, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 3, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, previsti dai commi 4, 5 e 6.

In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 20

Effetti dell'accertamento con adesione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento sono ridotte alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione (fissata in un sesto del minimo, che diventa un terzo in caso di adesione all'invito) ed è facoltà del contribuente di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BETTINI DANIELA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTDNL66C45E975Z

DATA FIRMA: 02/04/2019 14:00:25

IMPRONTA: 3733333323738363632383464613034303531653035366165663333656161306430663132326137